



Decreto Dirigenziale n. 407 del 22/10/2013

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 2 Tutela dell'ambiente

Oggetto dell'Atto:

D.P.R. 357/97 E S.M.I. - VALUTAZIONE DI INCIDENZA - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. RELATIVO AL PROGETTO "REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO RURALE FG. 2 P.LLA 168 - SIG. AUMENTA IVANO E SIG.RA D'ALTO ROSANNA" DA REALIZZARSI IN LOC. PROFICA NEL COMUNE DI SALA CONSILINA (SA) - PROPOSTO DAL COMUNE DI SALA CONSILINA (SA) - CUP 4338

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. Che con D.P.R. n. 357 del 08/09/1997, art. 5, e ss.mm.ii. sono state dettate disposizioni in merito alla procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;
- b. che con D.G.R.C. n. 1216 del 23/03/2001 e successiva Delibera di G. R. n. 5249 del 31/10/2002, è stato recepito il succitato D.P.R. n. 357/97;
- c. che con D.P.G.R.C. n. 9 del 29/01/2010 pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 1/2010 "Disposizioni in materia di procedimento di valutazione d'Incidenza";
- d. che con D.G.R.C. n. 324 del 19/03/2010 sono state emanate le "Linee Guida e Criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania" ;
- e. che con D.G.R.C. n. 683 del 08/10/2010 è stata revocata la D.G.R. n. 916 del 14 luglio 2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- f. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011 è stato approvato il "Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2010", successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- g. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - g.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - g.2 il parere per le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- h. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011, è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla short list di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. - V.I. - V.A.S.;
- i. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la short list del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. - V.I. - V.A.S.;
- j. che, con D.P.G.R.C. n. 105 del 10/05/2013, sono stati nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

CONSIDERATO

- a) che con nota acquisita al prot. reg. n. 181790 del 7.03.2011, successivamente integrata con nota acquisita al prot. reg. n. 52061 del 23.01.2012, il Comune di Sala Consilina (SA), ha presentato istanza di avvio della procedura di Valutazione d'Incidenza Appropriata ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 1/2010 relativa al progetto "realizzazione di un fabbricato rurale Fg. 2 p.IIa 168 - Sig. Aumenta Ivano e Sig.ra D'Alto Rosanna" da realizzarsi in loc. Profica nel Comune di Sala Consilina (SA) ;
- b) che l'istruttoria del progetto de quo è stata affidata dal Dirigente del Settore Tutela dell'Ambiente al gruppo istruttore costituito da D'Aniello - Cozzolino - Fusco appartenenti alla short list di cui al citato D.D. n. 648/2011;
- c) che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 21.03.2013, ha deciso - sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo - di esprimere parere negativo di Valutazione di Incidenza Appropriata, in considerazione della mancanza di informazioni circa gli habitat e le specie presenti nell'area di intervento, della inadeguata valutazione delle interferenze con il sistema ambientale di riferimento e della mancata considerazione degli effetti del progetto sull'area vasta di influenza. In particolare si rileva che il fabbricato oggetto di intervento, da quanto si evince da un'analisi dell'area su ortofoto, sorgerà in un'area non urbanizzata, seminata in parte ad olivi e circondata da boschi di latifoglie e seminativi e pertanto sarebbe stato necessario che nella relazione di incidenza fossero descritti con dettaglio gli habitat e le specie

animali presenti nell'area nonché gli effetti che l'opera potrebbe determinare, prevalentemente in fase di cantiere, anche sulle aree limitrofe. Sono inoltre rilevabili effetti negativi potenziali quali alterazione della continuità degli ambienti agricoli semi-naturali regionali, fondamentali per la sopravvivenza di molte specie tutelate dalle direttive comunitarie nonché scadimento dei valori agronomico-produttivi, storico-culturali ed estetico - percettivi del territorio. Si segnalano, inoltre, le perplessità circa la dimensione del manufatto da realizzare in relazione alla insufficiente superficie abitabile e all'assenza di un piano di sviluppo aziendale pluriennale che attesti la reale necessità dell'opera e al fatto che l'opera non sia a sostegno di alcuna attività agricola a titolo principale.

- d) che con nota prot. reg. n. 300012 del 29.04.2013, si è provveduto a comunicare al proponente - ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90 - l'esito della Commissione del 21.03.2013 così come sopra riportato;
- e) che con nota prot. reg. n. 371764 del 27.05.2013, il Sig. Aumenta Ivano ha trasmesso le osservazioni al parere espresso dalla Commissione V.I.A. nella seduta del 21.03.2013;

RILEVATO

a) che detto progetto è stato riproposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 5.09.2013, ha deciso - sulla base dell'attività istruttoria svolta dal sopra citato gruppo e dalle osservazioni ricevute - di confermare parere negativo di Valutazione di Incidenza Appropriata, poichè le osservazioni proposte non forniscono ulteriori elementi informativi tali da poter determinare una revisione del parere espresso in data 21/03/2013, in considerazione della mancanza di informazioni circa gli habitat e le specie presenti nell'area di intervento, della inadeguata valutazione delle interferenze con il sistema ambientale di riferimento e della mancata considerazione degli effetti del progetto sull'area vasta di influenza. In particolare si rileva che il fabbricato oggetto di intervento, da quanto si evince da un'analisi dell'area su ortofoto, sorgerà in un'area poco urbanizzata, seminata in parte ad olivi e circondata da boschi di latifoglie e seminativi e pertanto sarebbe stato necessario che nella relazione di incidenza fossero descritti con dettaglio gli habitat presenti, le specie animali presenti nell'area e gli effetti che l'opera potrebbe determinare, in fase di cantiere, anche sulle aree limitrofe. Inoltre si è valutato che l'alterazione della naturalità del territorio oggetto dell'intervento può trovare giustificazione solo nella necessità di mantenere funzionali attività agricole redditizie o di spiccato valore agronomico direttamente connesse alla preservazione del ruolo multifunzionale dell'agricoltura. Tale aspetto nel caso in esame, non appare supportato da sufficienti elementi vista la scarsa redditività del fondo, l'assenza di un piano di sviluppo aziendale pluriennale e il fatto che l'opera non sia a sostegno di alcuna attività agricola a titolo principale. Si riporta di seguito il riscontro delle osservazioni prodotte:

- nella relazione di incidenza sono effettivamente stati riportati e descritti gli habitat e le specie presenti nel SIC IT8050034; la relazione istruttoria e il parere della Commissione evidenziano, però, la mancanza di informazioni circa la specifica area oggetto di intervento; si ribadisce che non si ritrovano nello studio di incidenza informazioni sufficienti atte a comprendere le caratteristiche floristiche e faunistiche dell'area di cui al Fg. 2 part. 168.
- I capitoli 3 e 4 della relazione di incidenza, dopo una descrizione delle caratteristiche del manufatto a farsi, affrontano le seguenti tematiche: uso delle risorse naturali, produzione di rifiuti, inquinamento e disturbi ambientali e interferenze con il sistema ambientale. Tali aspetti non sono trattati in maniera esaustiva, sono molto generici e non tengono conto della sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.
- come si evince dall'ortofoto, pur essendo presenti nell'area vasta di intervento altri fabbricati e la SP 217 "Atena Lucana – Braidella", l'area si configura come non altamente urbanizzata e pertanto si ribadisce che sarebbe stato necessario uno studio di incidenza più approfondito che valutasse le interferenze dell'opera a farsi con le limitrofe aree boscate e la fauna ivi insediata nonché con la fauna tipica degli ambienti agricoli semi-naturali caratterizzanti l'area vasta di intervento.
- Si concorda con l'affermazione dei proponenti secondo cui la realizzazione di un'azienda agricola nella zona non provoca un decadimento dei valori agronomico-produttivi, storico-culturali ed

estetico - percettivi del territorio, bensì rappresenterebbe innanzitutto una continuità storico – culturale con il passato vista la vocazione agricola storica del Vallo di Diano. Tuttavia con il parere negativo espresso dalla Commissione si è inteso proprio tutelare la vocazione agricola e il valore agronomico/produttivo dell'area, valutando che l'alterazione della naturalità del territorio oggetto dell'intervento può trovare giustificazione solo nella necessità di mantenere funzionali attività agricole redditizie o di spiccato valore agronomico direttamente connesse alla preservazione del ruolo multifunzionale dell'agricoltura. L'assenza di un piano di sviluppo aziendale pluriennale e il fatto che l'opera non sia a sostegno di alcuna attività agricola a titolo principale hanno, pertanto, indirizzato la Commissione verso l'espressione di un parere negativo pur non essendo tali elementi “conditio sine qua non” per l'espressione di un parere favorevole.

- b) che il Sig. Aumenta Ivano ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 683/2010, mediante versamento del 9.02.2011, agli atti del Settore Tutela Ambiente;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di Valutazione di Incidenza;

VISTI

- D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.;
- D.G.R. n. 1216/2001 e ss.mm.ii.
- Regolamento Regionale n. 1/2010;
- D.G.R. n. 324/2010;
- D.G.R.C. n. 683/2010;
- D.G.R. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- D.D. n. 554/2011 e n. 648/2011;
- D.P.G.R. n. 105/2013;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore, nonché della dichiarazione di conformità resa dal Dirigente del Servizio 03,

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

1. Di esprimere parere negativo di Valutazione d'Incidenza Appropriata, su conforme giudizio della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. espresso nella seduta del 21.03.2013 e confermato nella seduta del 5.09.2013, relativamente al progetto "realizzazione di un fabbricato rurale Fg. 2 p.lla 168 - Sig. Aumenta Ivano e Sig.ra D'Alto Rosanna" da realizzarsi in loc. Profica nel Comune di Sala Consilina (SA), proposto dal Comune di Sala Consilina (SA)- poichè le osservazioni proposte non forniscono ulteriori elementi informativi tali da poter determinare una revisione del parere espresso in data 21/03/2013, in considerazione della mancanza di informazioni circa gli habitat e le specie presenti nell'area di intervento, della inadeguata valutazione delle interferenze con il sistema ambientale di riferimento e della mancata considerazione degli effetti del progetto sull'area vasta di influenza. In particolare si rileva che il fabbricato oggetto di intervento, da quanto si evince da un'analisi dell'area su ortofoto, sorgerà in un'area poco urbanizzata, seminata in parte ad olivi e circondata da boschi di latifoglie e seminativi e pertanto sarebbe stato necessario che nella relazione di incidenza fossero descritti con dettaglio gli habitat presenti, le specie animali presenti nell'area e gli effetti che l'opera potrebbe determinare, in fase di cantiere, anche sulle aree limitrofe. Inoltre si è valutato che l'alterazione della naturalità del territorio oggetto dell'intervento può trovare giustificazione solo nella necessità di mantenere funzionali attività agricole redditizie o di spiccato valore agronomico direttamente connesse alla preservazione del ruolo multifunzionale dell'agricoltura. Tale aspetto nel caso in esame, non appare supportato da sufficienti elementi vista la scarsa redditività del fondo, l'assenza di un piano di sviluppo aziendale pluriennale e il fatto che l'opera non sia a sostegno di alcuna attività agricola a titolo principale. Si riporta di seguito il riscontro delle osservazioni prodotte:

- nella relazione di incidenza sono effettivamente stati riportati e descritti gli habitat e le specie presenti nel SIC IT8050034; la relazione istruttoria e il parere della Commissione evidenziano, però, la mancanza di informazioni circa la specifica area oggetto di intervento; si ribadisce che non si ritrovano nello studio di incidenza informazioni sufficienti atte a comprendere le caratteristiche floristiche e faunistiche dell'area di cui al Fg. 2 part. 168.
 - I capitoli 3 e 4 della relazione di incidenza, dopo una descrizione delle caratteristiche del manufatto a farsi, affrontano le seguenti tematiche: uso delle risorse naturali, produzione di rifiuti, inquinamento e disturbi ambientali e interferenze con il sistema ambientale. Tali aspetti non sono trattati in maniera esaustiva, sono molto generici e non tengono conto della sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.
 - come si evince dall'ortofoto, pur essendo presenti nell'area vasta di intervento altri fabbricati e la SP 217 "Atena Lucana – Braidella", l'area si configura come non altamente urbanizzata pertanto si ribadisce che sarebbe stato necessario uno studio di incidenza più approfondito che valutasse le interferenze dell'opera a farsi con le limitrofe aree boscate e la fauna ivi insediata nonché con la fauna tipica degli ambienti agricoli semi-naturali caratterizzanti l'area vasta di intervento.
 - Si concorda con l'affermazione dei proponenti secondo cui la realizzazione di un'azienda agricola nella zona non provoca un decadimento dei valori agronomico-produttivi, storico-culturali ed estetico - percettivi del territorio, bensì rappresenterebbe innanzitutto una continuità storico – culturale con il passato vista la vocazione agricola storica del Vallo di Diano. Tuttavia con il parere negativo espresso dalla Commissione si è inteso proprio tutelare la vocazione agricola e il valore agronomico/produttivo dell'area, valutando che l'alterazione della naturalità del territorio oggetto dell'intervento può trovare giustificazione solo nella necessità di mantenere funzionali attività agricole redditizie o di spiccato valore agronomico direttamente connesse alla preservazione del ruolo multifunzionale dell'agricoltura. L'assenza di un piano di sviluppo aziendale pluriennale e il fatto che l'opera non sia a sostegno di alcuna attività agricola a titolo principale hanno, pertanto, indirizzato la Commissione verso l'espressione di un parere negativo pur non essendo tali elementi "conditio sine qua non" per l'espressione di un parere favorevole.
2. DI inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto al Settore Tutela Ambiente ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento de quo.
 3. DI trasmettere il presente atto al proponente e al Corpo Forestale dello Stato territorialmente competente al proponente e al Corpo Forestale dello Stato territorialmente competente.
 4. DI trasmettere il presente atto al competente Settore Stampa e Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC ed al web master per la pubblicazione sul sito della Regione Campania.

Avv. Simona Brancaccio